

1	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 303. Comune di Vallerano (Vt). Piano di zona PEEP in variante al PRG. Approvazione	Pag. 67
2	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 304. Comune di Tarquinia (Vt). Variante al PRG da zona E1 a zona omogenea "F", sottozona F3, "parchi pubblici" per opere di urbanizzazione secondaria in località "Colonia Elisabetta", adottata con delibera di consiglio comunale n. 15 del 18 aprile 2002. Legge 1/78, legge regionale 2 luglio 1987 n. 36. Approvazione	» 72
3	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 305. Comune di Nepi (Vt). Variante al PRG di due aree site in località Schiavone-Monteterzo, da destinare ad attrezzature sanitarie ed assistenziali religiose. Approvazione	» 77
4	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2004, n. 306. Comune di Bolsena (Vt). Progetto di ampliamento del cimitero comunale adottato con D.C.C. n. 86 del 30 novembre 1999. Approvazione. Legge n. 1/1978, legge regionale n. 36/1987	» 87
5	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2004, n. 340. Piano 2004 delle attività turistico-promozionali della Regione Lazio. Legge regionale 9/1997	» 93
6	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2004, n. 369. Comune di Roma. Variante al P.R.G. relativa al progetto per il cambio di destinazione d'uso a centro polifunzionale ed ampliamento del complesso immobiliare "ex stabilimento Campari", sito nell'area compresa tra via di Montespaccato, via Gaetano Mazzoni e piazza Cornelia. Delibera consiliare n. 68 del 10 aprile 2003. Legge n. 1/1978, legge regionale n. 36/1987. Approvazione	» 103

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 APR. 2004

ADDI' **16 APR. 2004** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS


ASSENTI: - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -305-

OGGETTO:

Comune di Nepi (VT). Variante al PRG di due aree site in localita' Settevene - Monteterzo, da destinare ad attrezzature sanitarie ed assistenziali religiose. Approvazione





305 16 APR. 2004

OGGETTO: Comune di Nepi (VT).

Variante al PRG di due aree site in località Settevene - Monteterzo, da destinare ad attrezzature sanitarie ed assistenziali religiose.
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA LA Legge 12 giugno 1975, n. 72

VISTA la Legge Regionale 8 novembre 1977, n. 43;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

PREMESSO:


che il Comune di Nepi (VT) è disciplinato, ai fini urbanistici, da un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 2808 del 27.05.1986;

VISTA la deliberazione consigliere n. 20 del 10.06.2002, con la quale il Comune di Nepi (VT) ha adottato la Variante al P.R.G. loc. Settevene - Monteterzo, da destinare ad attrezzature sanitarie ed assistenziali religiose;

VISTA la deliberazione consigliere n. 31 del 26.09.2002, con la quale l'Amministrazione Comunale ha preso atto che a seguito del deposito degli atti ed elaborati in libera visione al pubblico, avvenuto nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni avverso la Variante di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 2514/R del 13.12.2002, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo - Servizio Igiene Pubblica Sez. 5 - ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. l'altezza massima dei nuovi edifici non dovrà superare quella degli edifici preesistenti;





305 16 APR. 2004

9

2. dovranno essere realizzate tutte le opere d'urbanizzazione primaria e secondaria;
3. per ogni pozzo per l'approvvigionamento idrico dovrà essere individuata una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto a tutela della falda idrica attinta; la portata di ogni pozzo dovrà garantire una dotazione idrica sufficiente al numero di abitanti equivalenti serviti;
4. lo smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni; gli impianti per il trattamento delle acque reflue dovranno essere dimensionati in base al numero degli abitanti equivalenti;
5. dovranno essere rispettate le distanze minime dai confini stabilite dalla normativa vigente;
6. non dovranno essere realizzate pareti cieche, in modo da assicurare a tutti gli ambienti aria, luce e sole ai fini della salubrità dei locali e del benessere delle persone, soprattutto in considerazione della particolare destinazione d'uso delle strutture;
7. la distanza tra edifici vicini dovrà essere pari almeno all'altezza del fabbricato più alto;
8. non sono ammesse deroghe agli standard igienico sanitari; pertanto ai fabbricati esistenti dovranno essere apportate modifiche al fine del raggiungimento dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente;
9. il piano interrato potrà essere adibito esclusivamente a locali per impianti tecnologici e a depositi, in cui non sia prevista la permanenza di persone; tale piano dovrà avere un pavimento impermeabile e sopraelevato di almeno m.1,50 rispetto al livello piezometrico della falda freatica sottostante; inoltre, in considerazione della possibilità che infiltrazioni di acqua dal sottosuolo possano raggiungere, per capillarità attraverso il pavimento e lungo le pareti, i piani sovrastanti, i pavimenti dei locali del piano interrato dovranno essere isolati dal terrapieno sottostante mediante un vespaio aerato e le pareti dovranno essere impermeabilizzate;
10. tutta l'area, sia esterna sia interna, delle strutture dovrà essere predisposta in modo da permettere l'utilizzo ai portatori di handicap di qualsiasi tipo;
11. dovranno essere rispettati tutti gli standard di cui al Decreto Interministeriale n.1444 del 02/04/1968;
12. nelle costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fronteggianti le strade dovranno essere rispettate le distanze dal confine stradale stabilite dal Nuovo Codice della Strada;
13. non si ritiene opportuna l'installazione di cartelli pubblicitari che potrebbero ridurre la visuale e la possibilità di spaziare con lo sguardo, a discapito del benessere di chi risiede in strutture così peculiari;
14. al fine di salvaguardare la vivibilità di ogni area, la volumetria massima da realizzare, calcolata sulla superficie fondiaria (che dovrà essere, comunque,



305 16 APR. 2004

- inferiore a tutta l'area), non dovrà superare quella risultante dalla differenza tra volumetria massima teorica e quella esistente;
15. data l'ubicazione delle due aree, ricadenti in zona agricola, posta a notevole distanza dal centro abitato, e perché la normativa vigente prevede, per le strutture sanitarie, superfici scoperte da destinare a verde, a parcheggi e spazi che permettano l'accessibilità alla struttura dall'esterno ai fini dell'integrazione sociale, e tenuto conto che dovranno essere individuate aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e che i depuratori dovranno essere mantenuti a distanze idonee, dovranno essere rivisti l'indice di delicata destinazione d'uso e l'importanza sociale delle strutture che andranno a svilupparsi, si ritiene che non si possa procedere con interventi edilizi diretti, ma dovrà essere predisposto un piano di lottizzazione da sottoporre all'esame del Servizio scrivente per la valutazione degli aspetti igienico sanitari. cubatura e la percentuale della superficie coperta;
 16. data la delicata destinazione d'uso e l'importanza sociale delle strutture che andranno a svilupparsi, si ritiene che non si possa procedere con interventi edilizi diretti, ma dovrà essere predisposto un piano di lottizzazione da sottoporre all'esame del Servizio scrivente per valutazione degli aspetti igienico sanitari.

VISTA la nota ns. prot. n. 44163 del 21.03.2003, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura, Area F Servizio 1, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
parere favorevole alla proposta riportata in oggetto, avanzata dall'Amministrazione comunale di Nepi, riferita alla Variante al P.R.G., in loc. Settevene e relativa alle nuove definizioni della zona a servizi, in quanto essa interessa esclusivamente un comprensorio di natura privata non gravata da diritti civici, ad eccezione di una modestissima area, gravata dal diritto civico di spigare; di conseguenza, prima del rilascio della Concessione Edilizia, inerente e consequenziale il presente atto, le ditte proprietarie dei terreni, dovranno procedere alla liquidazione degli usi civici, secondo le modalità degli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 1766/1927, ovvero dell'art. 4 della L.R. n. 1/86.

VISTA la determinazione n. B0394 del 03.04.2003, con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A.08, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nell'atto di approvazione dello Strumento Urbanistico:

- a) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione dovranno essere definite, per ogni specifica nuova costruzione, tramite indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio, in modo da individuare lo strato su cui fondare e il tipo di fondazione più idoneo;



305 16 APR. 2004

- b) le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro, eventualmente anche con fondazioni profonde. Le fondazioni dovranno intestarsi nei livelli integri e non alterati, su un unico litotipo evitando di fondare in corrispondenza di contatti laterali tra litologie differenti. Sia prevista l'asportazione della coltre superficiale di depositi di alterazione e, in nessun caso, è ammesso di fondare sul materiale di riporto utilizzato per raggiungere la quota di progetto;
- c) sia realizzato un idoneo sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche opportunamente dimensionato tenendo conto della superficie che risulterà impermeabilizzata e delle caratteristiche pluviometriche del luogo;
- d) dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettazione nel corso dei lavori;
- e) siano realizzate, a fronte degli scavi, adeguate opere di contenimento e le scarpate, eventualmente createsi, siano sagomate con angoli inferiori al valore del coefficiente di attrito interno del materiale con le peggiori caratteristiche geotecniche affiorante nell'area in oggetto. Ogni eventuale opera di contenimento degli scavi, provvisoria e definitiva, sia dotata di opportuni drenaggi e di un sistema di canalizzazione e di smaltimento delle acque;
- f) il materiale terroso e lapideo, proveniente dagli sbancamenti, dovrà essere adeguatamente sistemato sul posto in modo da evitare stravolgimenti dell'equilibrio geomorfologico del sito, mentre quello in esubero dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
- g) considerata la notevole permeabilità delle lave, a luoghi presenti nell'area in oggetto, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde prevedendo che lo smaltimento delle acque reflue sia eseguito tramite allaccio a pubblica fognatura e comunque senza mai dispersione nel terreno;
- h) siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico sistematori di bioingegneria per prevenire eventuali erosioni lineari ed areali e salvaguardare la stabilità del suolo;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla Variante in argomento, presentati al Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio;

VISTO il voto n. 37/4, emesso nell'adunanza del 10.07.2003, con la quale il menzionato Comitato ha espresso il parere che la Variante al P.R.G. da zona Agricola a Sottozona H1 ed H2 sia meritevole di approvazione, con la raccomandazione nel voto stesso riportata;



305 16 APR. 2004

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.R.T n. 37/4 del 10.07.2003, che viene allegato alla presente delibera e ne forma parte integrante sotto la lettera "A";

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

Per i motivi, con la raccomandazione indicate nel voto n. 37/4 del 10.07.2003 (Allegato "A"), e con le prescrizioni di cui ai pareri in premessa indicati, è approvata la Variante al Piano Regolatore Generale in loc. "Settevene – Monteterzo", adottata dal Comune di Nepi (VT) con D.C.C. n. 20 del 10.06.2002.

Il piano è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato "A", e nei seguenti elaborati:

- Tav. 01 - Stralcio planimetrie, IGM e catastale rapp. 1:25.000-1: 4.000
- Tav. 02 - Stralcio planimetria P.R.G. e planimetria schematica con modifiche apportate da CTCR rapp. 1:10.000
- Tav. 03 - Carta tecnica regionale localizzazione aree rapp. 1:10.000
- Tav. 04 - Planimetrie degli insediamenti – consistenza funzionale e volumetrica rapp. 1: 1.000
- Tav. 05 - Planimetria territoriale di zonizzazione rapp. 1:10.000
- Tav. 06 - Planimetria insediativa di zonizzazione rapp. 1: 1.000
- Tav. 07 - Relazione tecnico-illustrativa
- Tav. 08 - Norme tecniche di attuazione

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"Voto 37-4
Settevene.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini /

16 APR 2004



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

AII. A

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Adunanza del 10.07.2003

Voto n. 37/4

F.TO IL DIRETTORE
(Arch. Antonino Bianco)

ALLEG. alla DELIB. N. 305
DEL 16 APR. 2004

Commissione Relatrice: arch. Vittorio Censoni - Arch. Orazio Campo



per copia conforme
IL DIRIGENTE

Oggetto: Comune di NEPI (VT)
Variante al P.R.G. di due aree site in località Settevene-Monleterzo, da destinare ad attrezzature sanitarie e assistenziali - religiose.
D.C.C. n. 20 del 10.06.2002.

Vista la nota n. 8403 del 30.09.2002 (ns. prot. n. 21664 del 08.10.2002) con la quale il Comune di Nepi ha qui trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi alla variante al P.R.G. in oggetto indicata.

Vista la successiva nota comunale n. 11020 del 17.12.2002 (ns. prot. n. 27918 del 19.12.2002), con la quale vengono trasmessi il parere rilasciato dalla ASL di Viterbo, e il parere ai sensi della L.R. 1/86.

Sentita la Commissione Relatrice.

PREMESSO

Il Comune di Nepi, dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 2808 del 27.05.1986, ha adottato con D.C.C. n. 20 del 10.06.2002, la variante al P.R.G., relativamente a due aree site in località Settevene-Moteterzo, situate a sud del nucleo urbano di Nepi, che vengono riclassificate da Zona Agricola a Sottozona H1 ed H2, destinate a Servizi privati di interesse pubblico, avverso la quale non è stata presentata alcuna osservazione come recita la D.C.C. di presa d'atto n. 31 del 26.09.2002.

Il progetto di variante si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

- D.C.C. n. 20 del 10.06.2002 di adozione della variante al P.R.G.;
- D.C.C. n. 31 del 26.09.2002 di presa d'atto osservazioni non pervenute;
- Certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti;
- Certificato di avvenuto deposito e di mancanza osservazioni;
- Parere favorevole a condizioni per gli aspetti igienico-sanitari, espresso dalla ASL di Viterbo con nota n. 2514/R in data 13.12.2002;
- Parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale Agricoltura, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 59/95, pervenuta a questa Direzione Regionale il giorno 21.03.2003, prot. n. 44163;





- Parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile con Determinazione n. B0394 del 03.04.2002;
- Tav. 01 - Stralcio planimetrico, IGM e catastale
rapp. 1:25.000 – 1:4.000
- Tav. 02 - Stralcio planimetria P.R.G. e planimetria schematica con modifiche apportate da CTCR
rapp. 1:10.000
- Tav. 03 - Carta tecnica aerofotogrammetrica regionale con stralcio del territorio e localizzazione degli insediamenti: Casa di Cura ed Istituto Religiosi
rapp. 1:10.000
- Tav. 04 - Planimetrie degli insediamenti – consistenza funzionale e volumetrica
rapp. 1: 1.000
- Tav. 05 - Planimetria territoriale di zonizzazione
rapp. 1:10.000
- Tav. 06 - Planimetria insediativa di zonizzazione
rapp. 1: 1.000
- Tav. 07 - Relazione tecnico-illustrativa
- Tav. 08 - Norme tecniche di attuazione
- Tav. 09 - Documentazione fotografica

Dagli atti amministrativi ed elaborati grafici si può desumere che le varianti richieste riguardano il cambio di destinazione urbanistica di due zone che, classificate agricole dal P.R.G. vigente, dovrebbero assumere la nuova classificazione di zone destinate a Servizi privati di interesse pubblico.

Le due aree poste a sud del centro abitato di Nepi, l'una posta in fregio al tratto dismesso della SS. n. 2 – Cassia, all'altezza del Km 37,00, l'altra posta in fregio all'attuale tracciato della S.P. Seiciatella.

La prima area, che ospita il Centro Riabilitazione ed Assistenza – Nepi, sviluppa una superficie complessiva di mq. 23.595 ed una volumetria esistente pari a mc 26.000 mentre l'altra, che ospita l'Istituto Religioso delle Suore Missionarie della Consolata per Missioni Estere, sviluppa una superficie di mq 34,890 ed una volumetria esistente pari a mc. 22.000.

L'incompatibilità tra la destinazione di zona agricola delle predette aree e le attività sociali, assistenziali e sanitarie di fatto svolte, e la necessità di un adeguamento delle medesime in sede urbanistica propria, ha indotto l'A.C. ad adottare la relativa variante.

La stessa consiste nel modificare la destinazione d'uso, appunto delle due suddette aree da Sottozona *E1* – Agricola normale, rispettivamente a Sottozona *H1* –





Attrezzature Sanitarie e Assistenziali CR - Centro Riabilitazione e Assistenza) e a Sottozona H2 - Chiese ed altri edifici religiosi (IR - Suore Missionarie della Consolata per missioni estere), finalizzate al riconoscimento urbanistico proprio di attività esistenti ormai da parecchi anni, ancor prima dell'adozione dello strumento urbanistico vigente.

La Casa di Cura serve un vasto territorio interprovinciale, dotata di R.S.A., Lungodegenza, Riabilitazione, Servizio dialisi, Hospice e di altri servizi sanitari e assistenziali e risulta strutturata in un unico edificio.

Il complesso religioso, attualmente svolge la funzione di Casa famiglia, ovvero di sede centrale delle organizzazioni delle Suore Missionarie.

Orbene l'anomala situazione urbanistica non consente alcuno sviluppo di attività sanitaria per quanto si riferisce alla prima e nessuna possibilità di corrispondere alle crescenti esigenze in termini di accoglienza, formazione e pratica religiosa per quanto attiene la seconda.

Con la variante zonizzativa, è stata anche adottata una disciplina ad hoc, con l'aggiunta degli articoli 15 bis e 15 ter, rispettivamente per la sottozona H1 - Attrezzature Sanitarie, e per la sottozona H2 - Attrezzature Religiose, con l'assegnazione di parametri tecnici specifici.

I dati numerici significativi sono:

- per la sottozona H1

IF = 2,00 mc/mq

Rapp. Cop. = 60%

Volume max consentito mc. 47.190

(esistente) mc. 26.000

(residuo) mc. 21.190

- per la sottozona H2

IF = 1,00 mc/mq

Rapp. Cop. = 60%

Volume max consentito mc. 34.890

(esistente) mc. 22.000

(residuo) mc. 12.890

Le due aree interessate dalla variante di che trattasi, non risultano, contrariamente a quanto riportato dalle tavole del PTP n. 3 approvato dalla L.R. 24/98 (E1/1 ed E1/3), ricomprese all'interno del comprensorio vincolato della Valle del Treja (DGR 5849 dell'8/10/85 - BUR 10/02/86, n. 4), né altresì interessate dalla presenza di beni diffusi di cui all'art. 146 del D.l.vo 490/99 (già art. 1 L. 431/85).

CONSIDERATO

L'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dover ricorrere all'adozione di apposita variante funzionale relativa alle aree interessate da attrezzature di tipo religioso, sociale - assistenziale e sanitario, sorte ancor prima dell'approvazione del



PRG e tutt'ora operanti, e per le quali, proprio perché in contrasto con la destinazione di zona agricola, non è possibile consentire alcun intervento di ampliamento finalizzato al riassetto ed adeguamento tecnologico di tali strutture, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria.

Giova qui ricordare che già in sede di approvazione del PRG, con la DGR n. 2808 del 27/5/86, nel mentre veniva stralciata la zona H destinata ad attrezzature pubbliche e private di interesse generale riguardanti proprio l'area sita in loc. Settevene perché ritenuta sovradimensionata, e riclassificata come zona agricola, si invitava l'Amministrazione Comunale a procedere ad una sua ridefinizione, in riduzione, con una apposita variante al PRG, comprendendo i fabbricati esistenti destinati a "Casa di riposo per anziani" ed a "Istituto Religioso".

Tali varianti, nascono quindi, anche sulla scorta di un invito-raccomandazione introdotta dal provvedimento regionale di approvazione del P.R.G. vigente, dalla necessità dell'ampliamento di due realtà presenti sul territorio che rappresentano forti poli di interesse per tutto l'interland comunale.

In particolare per quanto riguarda la Casa di Cura che, anche in previsione di ulteriori accreditamenti da parte della Regione Lazio, dovrà eseguire ampliamenti ed ammodernamenti della struttura sanitaria.

Orbene, data l'importanza ed il preminente interesse pubblico di tali strutture, per l'alta funzione sociale-assistenziale e sanitaria che svolge sul territorio, è da ritenere che le varianti proposte possano essere repute meritevoli di accoglimento.

Riguardo alla specifica normativa di attuazione adottata, ai fini di una più adeguata disciplina degli interventi edilizi, l'Area tecnica non reputa necessaria la predisposizione preventiva dello strumento attuativo, come proposto nel parere rilasciato dall'Autorità Sanitaria locale, bensì ritiene opportuno raccomandare la progettazione complessiva estesa all'intera area zonizzata, unitamente alla previsione di dettaglio di tutte le opere di urbanizzazione (soprattutto delle reti canalizzate) come pure di tutte le sistemazioni esterne compresi gli spazi da destinare al verde e alla sosta.

In ragione di quanto sopra premesso e considerato questo COMITATO è del

PARERE

che la variante al P.R.G. di Nepi (VT) adottata con DCC n. 20 del 10/6/2002 sia meritevole d'approvazione con la raccomandazione espressa.

IL SEGRETARIO DEL C.R.T.
F.to arch. Lucio Zoppini

IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.T.
F.to arch. Antonino Bianco